

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 83

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORTI, REGGIANI, BEMPORAD, CARIGLIA, MARTONI,
NICOLAZZI, CECCHERINI**

Presentata il 25 maggio 1972

**Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336,
ai lavoratori ex combattenti dipendenti da aziende private
e autonome e riliquidazione delle pensioni delle categorie
combattentistiche**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 maggio 1970, n. 336, se ha posto riparo ad una ingiusta dimenticanza dello Stato verso i propri dipendenti la cui posizione di carriera era stata svantaggiata dall'aver dovuto sacrificare una parte della propria vita per la difesa della patria, ha tuttavia introdotto una nuova e forse altrettanto grave discriminazione: questa volta, nei confronti di tutti gli ex combattenti occupati nel settore privato, rimasti esclusi dal campo di applicazione dei benefici disposti con la legge n. 336 sopra ricordata.

Si tratta, invero, di cittadini che hanno gli stessi titoli alla riconoscenza della collettività: il fatto che essi non siano stati ammessi in alcun modo a beneficiare delle agevolazioni previste per gli ex combattenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato contrasta quindi chiaramente con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, e giustifica, da un punto di vista obiettivo, la protesta e l'indignazione espresse in questi

ultimi tempi dagli interessati. Sembra necessario, pertanto, eliminare questa grave discriminazione: a tali fini è rivolta, appunto, la presente proposta di legge. Esclusa, anche per ragioni tecniche, la possibilità di una automatica estensione agli ex combattenti occupati nel settore privato della totalità dei benefici introdotti dalla legge n. 336, si è voluto prevedere il più importante di essi, e cioè la facoltà di chiedere in via anticipata il collocamento a riposo, con la concessione di un aumento di sette anni (dieci per i mutilati e invalidi) dell'anzianità di servizio.

Per la copertura degli oneri della presente legge, vista l'inopportunità di farli gravare sulla gestione pensionistica, prevalentemente finanziata da contributi versati dai lavoratori, si ritiene equo doversi ricorrere al bilancio dello Stato.

Confidiamo che tale proposta, la cui utilità e opportunità sociale non è il caso di sottolineare, possa, onorevoli colleghi, essere discussa e approvata sollecitamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai lavoratori delle aziende private ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, profughi civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del Trattato di pace e categorie equiparate, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti e a forme di previdenza sostitutive ed integrative, è data facoltà di chiedere al compimento del cinquantatreesimo anno di età, se ex-combattenti, o del cinquantesimo anno di età, se mutilati, invalidi o vittime civili di guerra, il trattamento di previdenza e di pensione, ivi compresa l'indennità di licenziamento, che spetterebbe loro al compimento del sessantesimo anno di età.

Per le categorie i cui limiti di età per il collocamento a riposo vanno riferiti ad indici di anzianità diversi, le riduzioni di cui sopra operano entro i limiti di cui al precedente comma.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per il calcolo della misura della pensione a sensi dell'articolo 5, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448, vengono computati, in aggiunta a quelli accreditati ai sensi delle norme vigenti, 7 anni se combattenti e assimilati e 10 anni se mutilati ed invalidi di guerra. La retribuzione annua pensionabile calcolata secondo le norme stabilite dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ovvero calcolata secondo le rispettive disposizioni per i lavoratori iscritti presso casse o fondi diversi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è maggiorata del 7 per cento per i combattenti ed assimilati e del 10 per cento per i mutilati ed invalidi di guerra.

ART. 3.

La domanda per ottenere i benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per il primo anno, calcolato in lire 20 miliardi, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.